

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

L'Aquila 12 -13 giugno 2003

**Rassegna della normativa dell'Unione Europea
di interesse regionale**

aprile – maggio 2003

Relatori:

Dott.ssa Gianna Di Danieli

Servizio autonomo per l'emergenza ambientale

Dott.ssa Ambra Bernardini

Servizio autonomo per l'emergenza ambientale

Dott.ssa Luisa Geromet

Ufficio Legislativo e Legale – Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

Presidenza della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia

Premessa

La selezione è stata operata fra gli atti normativi emessi dalle istituzioni della Comunità Europea dal 1 aprile 2003 al 31 maggio 2003, o entrati in vigore nel medesimo periodo.

Si intendono segnalare gli atti normativi di interesse regionale in senso ampio e perciò comprendente sia gli atti che incidono direttamente sull'esercizio della potestà legislativa regionale, sia quelli che riguardano le politiche comunitarie alle quali le regioni partecipano.

Si è ritenuto di prendere in considerazioni anche atti normativi non vincolanti, dai quali sia però possibile desumere la posizione di un'istituzione comunitaria rispetto a determinate questioni rilevanti o alle sinergie fra diverse politiche comunitarie; si è ritenuto, inoltre, di segnalare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo grado e della Corte dei Conti della U.E.

Tale selezione è stata effettuata attingendo alle informazioni tratte dal sito dell'unione Europea, dalle banche dati professionali sulla normativa comunitaria nonché dalla stampa economico finanziaria, al fine di evidenziare gli atti che per varie ragioni risultano di interesse regionale.

Direttiva della Commissione 2003/40/CE del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive.

sanità pubblica /
tutela consumatori Pag. 6

Direttiva 2003/30 30 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

ambiente Pag.7

Decisione della Commissione N. 2003/393, del 22 maggio 2003, recante modifica della decisione 2000/728/CE che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità .

ambiente/
tutela consumatori Pag. 8

Decisione del Consiglio 2003/335/GAI del 8 maggio 2003 relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

giustizia ed affari interni Pag. 9

Decisione 2003/287 287 della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica.

ambiente /
tutela consumatori Pag. 10

Posizione comune (CE) N. 28/2003, definita dal Consiglio il 18 marzo 2003, in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

ambiente Pag. 12

Raccomandazione della Commissione del 14 aprile 2003 sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio

sanità pubblica Pag. 14

di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

Raccomandazione della Commissione 1422 del 06 maggio 2003: nuova definizione per le imprese europee di ridottissime, piccole e medie dimensioni Pag. 16

politiche d'impresa

Decisione della Commissione del 13 maggio 2003 recante misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative al materiale raccolto durante il trattamento delle acque reflue. Pag. 18

ambiente

Posizione comune (Ce) n. 15/2003 definita dal Consiglio il 20 febbraio 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/. ./Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del., che modifica la direttiva 96/82/Ce del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Pag. 19

ambiente

Parere dell'avv. Generale Philippe Lager relativamente alle quote latte. Pag. 20

giurisprudenza comunitaria

Procedura di infrazione a carico dell'Italia per il recupero dei crediti fiscali. Pag. 21

procedura di infrazione

Procedura di infrazione a carico dell'Italia per violazione della direttiva comunitaria destinata a migliorare il ruolo di conservazione dei giardini zoologici. Pag. 22

procedura di infrazione

Sentenza della Corte di giustizia di data 20 maggio 2003 in causa C-108/01, sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Prosciutto di Parma). Pag. 23

giurisprudenza comunitaria

Sentenza Corte di Giustizia (Sesta Sezione)
del 10 aprile 2003 in causa C-65/01 per
mancata trasposizione della direttiva del
Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE,
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso di attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro

giurisprudenza comunitaria Pag. 24

Ordinanza della Corte Costituzionale N.
134 del 2003: introduzione di norme penali da
direttive europee

giurisprudenza italiana Pag.26

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione dell'UE

Tipo di atto e data: Direttiva 2003/40/CE del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive.

Pubblicazione G.U.U.E. del 22 maggio 2003, n. L 126

Destinatari: Stati membri

Entrata in vigore: 11 giugno 2003; termine di recepimento: 31 dicembre 2003.

Materia: sanità pubblica – tutela consumatori

SINTESI

Alcuni componenti possono essere presenti allo stato naturale in talune acque minerali naturali e presentare un rischio per la salute pubblica a partire da una certa concentrazione. Sembra quindi necessario stabilire limiti di concentrazione per tali componenti nelle acque minerali naturali. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha emesso un parere sull'arsenico, il bario, il fluoro, il boro e il manganese ed ha validato, per altri componenti delle acque minerali naturali, i limiti raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'acqua potabile.

È generalmente ammesso che l'apporto alimentare di fluoro a basse dosi può avere un'azione benefica sulla dentizione. Al contrario, un apporto globale di fluoro troppo elevato può provocare effetti nefasti sulla salute pubblica. È opportuno dunque prevedere un limite massimo armonizzato per il fluoro nelle acque minerali naturali che consentano una protezione sufficiente della popolazione nel suo insieme. Al fine di proteggere i lattanti e i bambini in tenera età che costituiscono la popolazione più sensibile rispetto al rischio di fluorosi, è opportuno inoltre prevedere un'indicazione di etichettatura per le acque il cui tenore di fluoro è superiore a questo valore guida, che sia facilmente visibile per il consumatore.

La presente direttiva stabilisce pertanto l'elenco dei componenti delle acque minerali naturali che possono presentare un rischio per la salute pubblica, i limiti relativi ai tenori ammissibili per questi componenti, i termini d'applicazione per tali limiti e le indicazioni di etichettatura per alcuni componenti. Questi componenti devono essere naturalmente presenti nell'acqua e non devono derivare da un'eventuale contaminazione della fonte.

La presente direttiva definisce inoltre le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico delle acque minerali naturali e delle acque sorgive, e l'indicazione dell'etichettatura che devono possedere le acque oggetto di questo trattamento.

Entro il 10 gennaio 2006, le acque minerali naturali devono, al momento del confezionamento, essere conformi ai limiti di concentrazione massimi previsti all'allegato I per i componenti che compaiono nell'allegato.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Parlamento europeo e Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: Direttiva 2003/30/CE del 8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

Pubblicazione: G.U.U.E. del 17 maggio 2003, n. L 123

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: entrata in vigore il 17 maggio 2003; termine di recepimento il 31 dicembre 2004

Materia: ambiente

SINTESI

Il parlamento europeo ha adottato (08.05.2003) la direttiva sulla promozione dei biocarburanti nei trasporti.

Questa nuova legislazione fissa degli obiettivi che riguardano l'introduzione progressiva di biocarburanti ottenuti a partire da prodotti agricoli, forestali e rifiuti organici entro il 2010. Gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2004 per recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali. Questa è una delle nuove misure promosse dalla Commissione per cercare di raggiungere gli obiettivi di Kyoto, allo stesso modo che le energie rinnovabili o l'efficienza energetica.

I biocarburanti contribuiranno ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione in quanto possono essere prodotti dalle aziende agrarie ed industriali europee. Inoltre, il ricorso ai biocarburanti può contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra in quanto le emissioni di CO₂ prodotte dall'uso dei biocarburanti nei trasporti sono compensate dalla CO₂ assorbita, durante la loro crescita, dai vegetali utilizzati per la fabbricazione di questi biocarburanti.

Ogni Stato membro dovrà fissare i suoi obiettivi relativi alla quota di biocarburanti immessi sul mercato. Questi obiettivi dovranno essere basati sui livelli di riferimento della direttiva, ossia 2% sul totale di biocarburanti (benzina e diesel) immessi entro dicembre 2005 e 5,75% entro dicembre 2010.

Gli Stati membri dovranno inoltre annunciare, prima di luglio 2004, quali obiettivi si propongono di raggiungere entro dicembre 2005. La Commissione valuterà l'attuazione della direttiva prima della fine del 2006, quindi deciderà se sono necessarie nuove misure legislative.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione dell'UE

Tipo di atto e data: decisione 22 maggio 2003, n. 2003/393/Ce recante modifica della decisione 2000/728/Ce che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità – Ecolabel

Pubblicazione: GUUE 3 giugno 2003 n. L 135

Destinatari: Stati membri e gli organismi competenti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica

Materia: ambiente – tutela consumatori

SINTESI

Ai sensi del piano di lavoro di cui alla decisione 2002/18/Ce della Commissione, la struttura tariffaria per il marchio comunitario di qualità ecologica deve offrire gli incentivi appropriati al fine di incoraggiare l'uso dei marchi nel quadro dei sistemi di assegnazione sia comunitario che di altra natura.

La decisione 2000/728/Ce della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del **sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità** deve pertanto essere modificata in modo da consentire l'applicazione di riduzioni per i prodotti cui è stato assegnato un altro marchio di qualità ecologica che soddisfi i requisiti generali della norma Iso 14024.

All'articolo 2 della decisione 2000/728/Ce è stato aggiunto il seguente paragrafo 8 bis:

"8 bis Gli organismi competenti possono concedere riduzioni fino al 30% nel caso di prodotti cui è stato assegnato un altro marchio di qualità ecologica che soddisfi i requisiti generali della norma ISO 14024."

Ricordiamo che la concessione del marchio Ecolabel è basata su un sistema multicriterio, caratteristico delle etichette di Tipo I (ISO 14024), applicato ai prodotti divisi per gruppi. **I criteri ecologici** di ciascun gruppo di prodotti sono definiti usando un approccio "dalla culla alla tomba" (**LCA - valutazione del ciclo di vita**) che rileva gli impatti dei prodotti sull'ambiente durante tutte le fasi del loro ciclo di vita, iniziando dall'estrazione delle materie prime, dove vengono considerati aspetti volti a qualificare e selezionare i fornitori, passando attraverso i processi di lavorazione, dove sono gli impatti dell'azienda produttrice ad essere controllati, alla distribuzione (incluso l'imballaggio) ed utilizzo, fino allo smaltimento del prodotto a fine vita.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'UE

Tipo di atto e data: decisione 2003/335/GAI del 8 maggio 2003 relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

Pubblicazione: G.U.U.E. 14 maggio 2003, n. L 118

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: entro l'8 maggio 2005.

Materia: giustizia ed affari interni

SINTESI

La presente decisione si prefigge lo scopo di **accrescere la cooperazione fra le autorità nazionali** al fine di ottimizzare la capacità delle autorità incaricate dell'applicazione della legge in vari Stati membri di cooperare in maniera efficace nelle indagini ed azioni penali svolte nei confronti di coloro che hanno perpetrato o partecipato alla perpetrazione di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra quali sono definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998.

Pertanto, tale decisione mira a coinvolgere le autorità giudiziarie nelle decisioni di accordare permessi di soggiorno quando il richiedente è sospettato di avere commesso crimini di guerra; a precisare che lo scambio di informazioni tra Stati membri su individui sospetti di crimini di guerra deve essere conforme agli accordi internazionali o al diritto nazionale, scegliendo il sistema che offre la protezione più completa dei dati personali; ad escludere il terrorismo dal campo di applicazione della futura decisione, nella misura in cui la sua differenza con i crimini di guerra giustifica l'adozione di un'altra decisione; ad includervi al contrario il genocidio, i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra come sono definiti dallo statuto della Corte penale internazionale.

Si stabilisce altresì che su iniziativa della Presidenza, i punti di contatto designati a norma dell'articolo 1 della decisione 2002/494/GAI si riuniscono ad intervalli regolari allo scopo di scambiarsi informazioni riguardanti esperienze, prassi, metodi.

A queste riunioni possono essere invitati a parteciparvi anche rappresentanti dei Tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e Ruanda, della Corte penale internazionale e di altri organismi internazionali.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione dell'UE

Tipo di atto e data: decisione 2003/287/CE del 14 aprile 2003 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica

Pubblicazione: G.U.U.E. 24 aprile 2003, n. L 102

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: -

Materia: ambiente - tutela consumatori

SINTESI

Un marchio comunitario di qualità ecologica sarà assegnato ai servizi di ricettività turistica che rispetteranno i principali aspetti ambientali. Lo ha stabilito la Commissione europea con la Decisione del 14 aprile 2003 (2003/287/CE) definendo i numerosi criteri per ottenere questa nuova certificazione di qualità. Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000 il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali; tale marchio potrà ora essere applicato nell'ambito dei servizi di ricettività turistica intesi quali strutture per l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in stanze adeguatamente attrezzate e delle attività di ristorazione e fitness.

In base all'articolo 2, l'etichetta verde è applicabile ai soli servizi che comprendono "l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti".

I criteri, distinti in **obbligatori e facoltativi**, mirano a limitare i principali impatti ambientali attinenti con le tre fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti.

In particolare, i criteri selezionati per la concessione dell'ecolabel prevedono di:

- limitare il consumo energetico;
- limitare il consumo idrico;
- limitare la produzione di rifiuti;
- favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l'ambiente;
- promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale.

I criteri obbligatori devono essere rispettati nella loro totalità, per quelli facoltativi la scelta è libera ma condizionata al raggiungimento di un punteggio minimo prestabilito (ogni criterio vale 1 o + punti).

Gli allegati alla decisione contengono un elenco dettagliatissimo dei criteri da rispettare, suddiviso per i principali ambiti di rispetto ambientale quali l'uso

dell'energia, dell'acqua, dei detersivi e disinfettanti nonché la produzione e la raccolta dei rifiuti. E' prevista una formazione del personale impiegato nelle strutture per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico.

Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività e colui che richiederà il marchio dovrà presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti. Infine, la struttura ricettiva, all'arrivo degli ospiti, dovrà informarli sulla politica ambientale che applica, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell'UE

Ricordiamo che **l'Ecolabel** è il marchio europeo di qualità ambientale disciplinato dal regolamento 1980/2000.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'UE

Tipo di atto e data: posizione comune n. 28/2003 del 18 marzo 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/ /CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

Pubblicazione: GUCE C 125 E del 27 maggio 2003

Destinatari: Stati membri

Materia: ambiente

SINTESI

È ufficiale la "posizione comune" definita dal Consiglio UE in vista dell'adozione della direttiva per l'avvio del **mercato dei gas serra, il sistema di scambio dei titoli di Stato** che legittimerà i soli possessori ad emettere in aria i propri gas serra.

Lo schema di provvedimento, approvato sulla GUUE del 27 maggio, prevede l'avvio del mercato entro il 2005 e la possibilità per gli Stati membri di estendere il mercato ad altri gas serra dopo il 2008.

La bozza di provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto (riduzione entro il 2012 dell'8% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990) partita dall'Esecutivo europeo nell'ottobre 2001 (come "Com.2001.581.def") passerà ora al Parlamento UE che dovrà pronunciarsi sulla posizione comune definita dal Consiglio.

Il meccanismo.

In base alla proposta di direttiva ogni "quota emissioni" attribuirà il diritto di emettere in atmosfera solo **una tonnellata di biossido di carbonio** (o di equivalente gas serra).

I titoli saranno venduti da ogni Stato membro ai titolari degli impianti industriali interessati (si veda l'elenco più avanti). Ogni Stato avrà però a disposizione solo una quantità limitata di titoli, equivalente al totale delle emissioni che è ad esso concesso rilasciare in aria in base agli obblighi assunti con il protocollo di Kyoto (oggetto di un'apposita bozza di decisione per la sua approvazione ufficiale da parte dell'Ue).

Fino al 2008 ciascuno Stato distribuirà gratuitamente un primo pacchetto di quote, che saranno poi sostituiti da un secondo pacchetto ceduto solo dietro pagamento. Le quote attribuite potranno essere rivendute dai soggetti titolari ad altri gestori di impianti europei. Il mercato europeo delle emissioni si aprirà poi a quello internazionale, una volta che la Comunità stringerà, come previsto dalla bozza di direttiva, accordi con Paesi terzi sul reciproco riconoscimento delle quote. Per evitare fenomeni lucrativi, la stessa direttiva stabilisce però che ogni Stato membro non attribuisca a ciascuna impresa più quote di quante la stessa possa effettivamente necessitare.

I soggetti interessati

Tra gli impianti obbligati all'acquisto dei titoli per poter emettere in atmosfera i gas prodotti:

- le raffinerie di petrolio; cokerie; impianti di arrostitimento o sintetizzazione di minerali metallici;
- gli impianti di produzione di ghisa, acciaio, clinker (questi ultimi solo se con produzione di oltre 500 tonnellate al giorno), calce (solo oltre le 50 t/g); impianti per la fabbricazione del vetro (compresi quelli per fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t/g);
- gli impianti di combustione con potenza calorica di oltre 20Mw (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani);- gli impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici (produzione di oltre 75 t/g o capacità di forno superiore a 4 m³ e densità di colata superiore a 300 KG/m³);
- gli impianti di fabbricazione di pasta per carta (partendo da legno o da altre materie fibrose), di carta e cartone (con capacità superiore alle 20 t/g).

Il sistema sanzionatorio

Ogni anno i gestori degli impianti dovranno restituire allo Stato un numero di quote equivalente al totale delle emissioni rilasciate in atmosfera durante l'anno precedente.

In difetto, per ciascuna tonnellata equivalente di gas serra non coperta, il gestore sarà obbligato a pagare un'ammenda e a saldare nell'anno successivo, con nuovi titoli, il "debito delle emissioni" precedentemente contratto.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione della UE

Tipo di atto e data: raccomandazione del 14 aprile 2003, sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

Pubblicazione: G.U.U.E L99 del 17 aprile 2003

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: -

Materia: sanità pubblica

A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, si sono disperse nell'atmosfera **considerevoli quantità di elementi radioattivi**. Si presume che la durata della contaminazione da cesio radioattivo in seguito all'incidente di Chernobyl di un certo numero di prodotti derivanti dalle specie che vivono e crescono nelle foreste e in altri ecosistemi naturali e seminaturali si riferisca essenzialmente al tempo di dimezzamento fisico di detto radionuclide, che è di circa 30 anni, e che tuttavia nessun cambiamento degno di nota per quanto riguarda la contaminazione di cesio radioattivo di questi prodotti verrà osservato nei prossimi decenni.

Negli ultimi anni, i dati forniti da alcuni Stati membri alla Commissione hanno mostrato che si sono riscontrati elevati livelli di cesio radioattivo nella selvaggina, nelle bacche, nei funghi e nei pesci carnivori.

L'incidenza della carne di selvaggina contenente dosi di cesio radioattivo superiori ai 600 Bq/kg sta lentamente decrescendo ad eccezione del cinghiale, quantità non trascurabili di carni di selvaggina originarie di alcune parti dei territori di un certo numero di Stati membri e di paesi candidati all'adesione continuano a superare i limiti succitati.

In talune regioni della Repubblica federale di Germania i livelli di cesio radioattivo nelle carni di cinghiale possono essere di dieci o più volte elevati dei livelli riscontrati nelle carni di capriolo e di cervo. Ad esempio, l'incidenza di casi di cinghiale contenente livelli di cesio radioattivo superiori ai 600 Bq/kg è andata costantemente aumentando a partire dal 1996, ed era pari al 51 % circa nel 1999, con valori di picco superiori ai 10 000 Bq/kg.

Si può ipotizzare che alcune parti dei territori di un certo numero di altri Stati membri e di paesi candidati che presentano analoghi livelli di deposizione di cesio radioattivo abbiano livelli di contaminazione nelle carni di selvaggina e in particolare di cinghiale comparabili a quelli della Repubblica federale di Germania.

L'immissione sul mercato di prodotti selvatici commestibili non procede necessariamente attraverso la catena alimentare agro-industriale, e pertanto il monitoraggio e i controlli nazionali obbligatori possono essere aggirati.

Gli Stati membri hanno informato la popolazione del rischio risultante dal consumo di talune categorie di alimenti a seguito dell'incidente di Chernobyl e la consapevolezza del pubblico della contaminazione continua di prodotti derivati dalla selvaggina tende a diminuire.

Sebbene l'implicazione della contaminazione dei prodotti di selvaggina per la salute del pubblico in genere sia molto bassa, il rischio per la salute delle persone che consumano grosse quantità di tali prodotti provenienti dalle regioni colpite non può essere trascurato, ed è pertanto necessario rafforzare la consapevolezza del pubblico a questi pericoli.

Al fine di proteggere la salute del consumatore, **gli Stati membri dovrebbero:**

1. adottare disposizioni idonee per garantire che i massimi livelli consentiti in termini di cesio-134 e 137 di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 siano rispettati nella Comunità per l'immissione sul mercato di selvaggina, bacche selvatiche, funghi selvatici e pesci carnivori di lago.
2. informare la popolazione, nelle regioni in cui esiste un rischio potenziale per taluni prodotti di superare i livelli massimi consentiti, del rischio per la salute che ne deriva.
3. informare la Commissione e scambiarsi informazioni sui casi registrati di tali prodotti immessi sul mercato comunitario che eccedono i livelli massimi consentiti attraverso il sistema di allarme rapido istituito con regolamento (CE) n. 178/2002.
4. informare la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione dell'UE

Tipo di atto e data: raccomandazione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

Pubblicazione: GUUE del 20 maggio 2003, L124

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 1 gennaio 2005

Materia: politiche d'impresa

SINTESI

La Commissione europea ha adottato una **nuova definizione d'impresa di dimensioni ridottissime (microimprese) o piccole e medie (PMI)** nell'intento di promuovere l'imprenditorialità, gli investimenti e la crescita, di agevolare l'accesso al capital venture, di ridurre gli oneri amministrativi e di consolidare la certezza del diritto.

La nuova definizione, che sostituirà quella attualmente utilizzata nell'ambito del diritto comunitario e adottata con la raccomandazione della Commissione 96/280/CE, mantiene le soglie relative al numero di dipendenti, ma stabilisce un considerevole aumento del massimale finanziario (fatturato o volume totale del bilancio), in particolare per tener conto dell'inflazione e degli incrementi di produttività verificatisi dopo il 1996, data della prima definizione comunitaria di PMI.

Diverse disposizioni fanno sì che il vantaggio legato alla possibilità di accedere ai dispositivi nazionali ed ai programmi europei di sostegno alle PMI sia riservato alle imprese che presentano effettivamente le caratteristiche di una PMI (in quanto manca loro la forza economica propria di organizzazioni di maggiori dimensioni).

La nuova definizione, in vigore dal **1 gennaio 2005**, consentirà di promuovere la crescita, l'imprenditorialità, gli investimenti e l'innovazione; favorirà inoltre la cooperazione ed il raggruppamento d'impresa indipendenti.

Le finalità principali della revisione sono state:

Ridurre gli oneri amministrativi ed accelerare le procedure

Viene proposto un modello di autocertificazione volontaria per le imprese. Questo formulario unico dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per le imprese ed accelerare le procedure sostituendo i vari formulari attualmente in uso per le diverse finalità amministrative.

Promuovere l'imprenditoria e le microimprese

Per la prima volta la definizione rivista contempla soglie finanziarie precise per le microimprese, il che dovrebbe contribuire ad agevolare i programmi di sostegno delle autorità regionali e nazionali per questa categoria d'impresa. Viene così riconosciuto il ruolo fondamentale che le microimprese svolgono nello sviluppare l'imprenditoria. Vengono altresì riconosciute come imprese anche le attività connesse all'economia sociale e le imprese artigianali.

Promuovere la crescita

Il considerevole aumento dei massimali finanziari, che tiene conto degli incrementi di prezzi e produttività verificatisi dopo il 1996, non determinerà un aumento marcato del numero di PMI ma favorirà le imprese che investono. Vengono parimenti agevolate le partecipazioni minoritarie delle imprese di maggiori dimensioni nelle PMI, pur preservando l'indipendenza di queste ultime.

Agevolare l'accesso al capital venture

La revisione agevola il finanziamento sotto forma di partecipazione al capitale per le PMI accordando un trattamento favorevole ai fondi regionali, alle società che si occupano di capital venture ed ai business angels.

Promuovere gli investimenti nell'innovazione e nelle attività di ricerca

Analoghe esenzioni sono introdotte anche per gli investimenti nelle attività imprenditoriali derivate compiuti da università ed istituti di ricerca, allo scopo di promuovere gli investimenti nelle attività di ricerca e nell'innovazione.

Promuovere i raggruppamenti d'impresa e consolidare la certezza del diritto

La revisione favorisce i raggruppamenti di PMI indipendenti introducendo una chiara tipologia delle imprese (autonome, associate e collegate) ed un metodo trasparente per calcolare il personale e le soglie finanziarie. Tale metodo fornisce un quadro più realistico della forza economica delle imprese, limitando al tempo stesso il numero di livelli di collegamento tra imprese di cui occorre tener conto e contribuendo così notevolmente a consolidare la certezza del diritto.

Impedire i fenomeni di aggiramento delle regole

Il fatto di allineare il concetto d'impresa "collegate" alla direttiva in tema di conti consolidati renderà estremamente difficile aggirare tale definizione. Sotto questo profilo la nuova definizione tiene conto delle esperienze compiute in tema di controllo degli aiuti pubblici.

Promuovere la formazione professionale e l'equilibrio tra attività lavorative e vita privata

Dal computo del personale in funzione dei massimali sono esclusi apprendisti e studenti che ricevono una formazione professionale, così da favorire le imprese che provvedono tale formazione. Analogamente sono esclusi dal computo i periodi di congedo parentale o di maternità, così da non penalizzare le imprese che promuovono l'equilibrio tra vita privata e attività lavorativa.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione dell'UE

Tipo di atto e data: decisione del 13 maggio 2003 recante misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative al materiale raccolto durante il trattamento delle acque reflue

Pubblicazione: GUCE L 118/10 del 14 maggio 2003)

Destinatari: Il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, La Repubblica Irlandese, la Repubblica Italiana, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Portoghese e il Regno di Svezia

Termine per l'attuazione: la presente decisione si applica dal 1o maggio 2003 al 30 aprile 2005

Materia: ambiente

SINTESI

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una **revisione completa della normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano**, compresa l'introduzione di una serie di rigorosi requisiti. Prevede inoltre l'adozione di opportune misure di transizione. Lo stesso prevede ulteriori prescrizioni in materia di trattamento di acque reflue provenienti da impianti che trattano materie delle categorie 1 e 2.

Data la natura rigorosa di tali requisiti, è necessario stabilire disposizioni transitorie per Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia, Portogallo e Svezia per lasciare all'industria un periodo di tempo sufficiente per adattarsi.) Di conseguenza, a titolo di disposizione temporanea, occorre concedere a tali stati una deroga che consenta a tali paesi di autorizzare i rispettivi operatori a continuare ad applicare le norme nazionali relative alla raccolta di materiale in sede di trattamento delle acque reflue.

Si stabilisce pertanto che tali stati possano continuare a concedere approvazioni individuali, fino e non oltre al 31 dicembre 2003, ad operatori di locali, impianti e macelli pag. 1.

conformemente alle norme nazionali, per l'applicazione di dette norme per la raccolta di acque reflue, a condizione che:

a) tutte le materie di origine animale presenti negli attuali sistemi e provenienti da detti impianti di lavorazione, locali e macelli siano raccolte, trasportate e smaltite, a seconda dei casi, come materie di categoria 1 o 2 **conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002;**

b) le norme nazionali siano applicate soltanto in locali e impianti che applicavano tali norme al 10 novembre 2002.

Risulta chiaramente evidenziato nella presente decisione che le autorizzazioni individuali dell'autorità competente per i materiali raccolti in sede di trattamento di acque reflue sono immediatamente e permanentemente ritirate ad ogni operatore locale o impianto qualora non siano più rispettate le condizioni di cui alla presente decisione.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'UE

Tipo di atto e data: Posizione comune (Ce) n. 15/2003 definita dal Consiglio il 20 febbraio 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/. /Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del. che modifica la direttiva 96/82/Ce del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Pubblicazione: G.U.U.E. del 29 aprile 2003 n. C 102 E

Destinatari: -

Termine per l'attuazione: -

SINTESI

Proseguono i lavori di modifica della direttiva 96/82/Ce sulla prevenzione dei rischi connessi all'esercizio di determinate attività industriali che utilizzano sostanze pericolose (cd. "Seveso bis"), direttiva attuata in Italia con il Dlgs 334/1999.

È stata infatti ufficializzata lo scorso 29 aprile la posizione comune del Consiglio UE sullo schema di provvedimento che mira a modificare l'attuale normativa, schema giunto al Consiglio dopo il parere del Parlamento e gli emendamenti apportati dalla Commissione in prima lettura e che ora passa al Parlamento per la seconda lettura.

Campo di applicazione. Punto nodale della riforma, l'allargamento del campo di applicazione della direttiva 96/82/Ce, che giungerà a coprire diverse attività rivelatesi ad alta pericolosità. In particolare, rientreranno sotto la disciplina della direttiva alcune attività di deposito e lavorazione dell'industria mineraria e quelle relative alle sostanze pirotecniche ed esplosive. Sotto il mirino Ue anche i depositi di nitrato di ammonio e di fertilizzanti derivati e gli impianti di smaltimento di rifiuti sterili.

Sicurezza. Un punto importante della riforma della direttiva 96/82/Ce è il rafforzamento della sicurezza, sia pre che post incidente. Lo schema di direttiva licenziato dal Consiglio UE prevede infatti l'istituzione di una cooperazione comunitaria negli interventi di soccorso della protezione civile e l'obbligo per gli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni essenziali sugli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva (nome, recapito, attività). Ancora, è stabilito l'obbligo di completare il rapporto di sicurezza con l'elenco delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla sua elaborazione e con la descrizione dei metodi utilizzati. Nella preparazione e revisione dei piani di emergenza, è invece previsto l'obbligo di consultare il personale delle imprese esterne impiegate nel sito.

Sostanze. Lo schema di revisione della direttiva 96/82/Ce prevede infine l'abbassamento dei quantitativi di sostanze pericolose detenibili e il bando dell'utilizzo di ulteriori sostanze cancerogene oltre quelle già consentite.

Iter. Sulla posizione comune dovrà ora pronunciarsi il Parlamento europeo, il cui "sì" porterebbe ad una approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio Ue; diversamente si aprirebbero altre due strade alternative: il rifiuto della posizione comune porterebbe lo schema di direttiva davanti al Comitato di Conciliazione, eventuali emendamenti del Parlamento ricondurrebbero il documento alla Commissione Ue, e poi di nuovo al Consiglio.

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Istituzione emittente: Corte di Giustizia dell'UE

Tipo di atto e data: parere dell'Avvocato generale Philippe Leger,

Destinatari: Italia

Oggetto : quote latte

Quote latte, la rettifica in corso di produzione è possibile e dunque lo Stato italiano può e deve farle pagare. Questo il parere dell'Avvocato generale della Corte di giustizia europea e che, pur non vincolando la Corte, preannuncia un orientamento piuttosto netto, a favore della Repubblica Italiana e contro gli allevatori, dei supremi giudici europei in questo momento delicatissimo per la vertenza da 648 milioni di euro.

Le multe, come si sa, si sono accumulate negli anni e ora gli arretrati ammontano a una cifra astronomica che sfiora i 1.300 miliardi di vecchie lire. Questo il debito che 23.399 produttori di latte hanno nei confronti dello Stato italiano per non aver rispettato il regime delle quote fissato da Bruxelles.

Ora l'Italia ha l'obbligo di recuperare questa somma e un debito, a sua volta, nei confronti degli altri partner europei non avendo rispettato la regola: multare chi produce più latte di quanto consentito. Il sistema delle quote latte prevede, infatti, un doppio livello di responsabilità: quello dei singoli nei confronti dello Stato e quello degli Stati nei confronti dell'Europa. I produttori italiani non hanno rispettato le singole quote, perché allora, si rifiutano di pagare le multe? Le ragioni del rifiuto sono di carattere legale e la contestazione è arrivata dai tribunali italiani alla Corte di giustizia europea.

I giudici di Lussemburgo sono chiamati a verificare se esiste una **responsabilità delle autorità italiane per il mancato pagamento delle multe**, e verificare la fondatezza delle ragioni degli allevatori. Secondo questi ultimi, infatti, la determinazione e l'assegnazione delle singole quote sarebbe avvenuta in maniera talmente confusa e poco chiara da non aver consentito loro di conoscere in tempo utile il proprio plafond di produzione e quindi unica responsabile sarebbe l'amministrazione italiana. In particolare, nel 1999, l'Aima (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) ha modificato i quantitativi di riferimento individuali assegnati per le campagne 1995/1996 e 1996/1997 ed ha ricalcolato i prelievi supplementari dovuti dai produttori.

Una simile rettifica retroattiva è conforme al diritto comunitario? Sì, secondo l'Avvocato generale. Egli afferma che il diritto comunitario non prevede alcun divieto di rettifiche a posteriori, quindi la responsabilità dello Stato non può essere addotta come giustificazione del mancato pagamento delle multe da parte degli allevatori.

La causa in questione riguarda solo la cooperativa Lattepiù, ma può essere considerata una causa-pilota. Sono 5000, infatti, i ricorsi analoghi pendenti davanti ai tribunali italiani, la cui soluzione verrà modellata sul ragionamento fatto a Lussemburgo.

Il parere dell'Avvocato generale non vincola la Corte, ma difficilmente i giudici comunitari se ne discostano. I suoi orientamenti avranno ripercussioni sulla trattativa condotta dall'Italia a Bruxelles, finalizzata ad ottenere una rateizzazione delle vecchie multe.

PROCEDURA DI INFRAZIONE

Istituzione emittente: Commissione dell'UE

Tipo di atto e data: procedura ex art. 226 del trattato UE

Destinatari: Portogallo e Italia

Oggetto : Recupero dei crediti fiscali procedure d'infrazione contro Portogallo e Italia

SINTESI

La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente alla Repubblica portoghese ed alla Repubblica italiana di comunicare i provvedimenti con i quali viene recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti fiscali. Tali richieste formali saranno inoltrate sotto forma di pareri motivati conformemente alla seconda tappa della procedura d'infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato CE. Se entro due mesi non saranno comunicate le modifiche alla Commissione, la stessa potrà adire la Corte di giustizia.

La direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise. La direttiva del 2001 introduce modifiche volte in particolare a migliorare la lotta alla frode e a estendere l'ambito di applicazione dell'assistenza reciproca ai crediti relativi a talune imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché a taluni diritti sui premi di assicurazione.

L'articolo 2 della direttiva dispone che gli Stati membri debbono assicurarne il recepimento entro il 30 giugno 2002; essi inoltre devono comunicare alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva ed una tavola di concordanza tra questa e le disposizioni nazionali adottate.

In base alle informazioni disponibili, benché l'iter legislativo volto al recepimento della direttiva sia in corso tanto in Portogallo che in Italia, non è stato finora né adottato né comunicato agli uffici della Commissione alcun provvedimento.

PROCEDURA DI INFRAZIONE

Istituzione emittente: Commissione dell'UE

Tipo di atto e data: procedura ex art. 226 del trattato UE

Destinatari: 8 Stati membri

Oggetto : conservazione giardini zoologici

SINTESI

La Commissione europea ha deciso di deferire Germania, Italia, Regno Unito, Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo e Finlandia alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il mancato rispetto della scadenza concordata di aprile 2002 riguardante **l'adozione della legislazione nazionale necessaria per attuare una direttiva comunitaria destinata a migliorare il ruolo di conservazione dei giardini zoologici**. La direttiva è stata adottata per assicurare che la conservazione e il benessere delle specie animali selvatiche rientrino fra gli obiettivi principali degli zoo nell'Unione europea, che continueranno a essere anche fonti di apprendimento per il pubblico e centri di ricerca scientifica. La direttiva prevede che gli zoo dell'UE debbano disporre di una licenza di esercizio e siano sottoposti a severe ispezioni da parte delle autorità nazionali competenti.

La direttiva sugli zoo intende proteggere la fauna selvatica e conservare la biodiversità introducendo licenze di esercizio e ispezioni dei giardini zoologici nell'UE, proteggendo e rafforzando così il ruolo essenziale degli zoo per la conservazione degli animali. La direttiva stabilisce che gli Stati membri devono garantire che tutti gli zoo attuino le seguenti misure prioritarie di conservazione:

- sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo a un ambiente di vita che soddisfi le esigenze comportamentali delle varie specie e mantenendo un elevato livello qualitativo

nella custodia degli animali grazie a trattamenti veterinari preventivi e curativi e un programma di alimentazione sofisticati;

- condividere i dati ottenuti dalle ricerche sulla conservazione delle specie (riproduzione in cattività, ripopolamento, reintroduzione delle specie nella vita selvatica);
- promuovere l'istruzione del pubblico e preparare programmi di sensibilizzazione quanto alla conservazione della biodiversità, in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali;
- adottare misure per prevenire la fuga degli animali.

I giardini zoologici devono disporre di una licenza rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri, che sono inoltre tenute a svolgere un'ispezione prima di concedere, negare o prorogare una licenza o di modificarla in misura sostanziale.

Italia, Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo non hanno rispettato la scadenza del 9 aprile 2002 prevista per il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale.

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Istituzione emittente: Corte di Giustizia

Tipo di atto e data: Sentenza della Corte di giustizia nei procedimenti C-469/00 e C-108/01

Destinatari: Stato Italiano

Oggetto: Libera circolazione delle merci

SINTESI

Non si può grattugiare il "Grana padano" all'estero né affettare il "Prosciutto di Parma" e poi venderlo sottovuoto lasciandone intatto il marchio: ora lo ha deciso anche la Corte di giustizia europea con una sentenza o che costituisce una grande vittoria per i produttori italiani.

La protezione del "Grana Padano" e del "Prosciutto di Parma" è garantita dalla normativa comunitaria, a condizione che le condizioni stabilite dai disciplinari dei due prodotti siano necessarie e proporzionate ai fini della protezione di queste due DOP (Denominazioni di origine protetta), sostengono in sostanza i giudici del Lussemburgo con la sentenza depositata il 20 maggio 2003 ma diffusa in ritardo per uno sciopero dei funzionari europei. Come si sa la protezione della DOP è stata istituita da un regolamento europeo del 1992.

Nel 1996 la Commissione ha poi adottato un regolamento sulla registrazione delle indicazioni geografiche e delle Dop. In base a queste norme ogni prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme a un disciplinare che deve dare una definizione dettagliata. Ora è difficile tutelare i marchi (e i consumatori) da operazioni che se compiute su un prodotto non di qualità possono squalificare i prodotti originari.

La Corte sottolinea che la grattugiatura del formaggio nonché l'affettamento del prosciutto e il loro confezionamento costituiscono operazioni importanti che possono nuocere alla qualità, all'autenticità e, di conseguenza, alla reputazione della DOP se questi requisiti non sono rispettati. Infatti, i disciplinari del formaggio "Grana Padano" e del "Prosciutto di Parma" stabiliscono controlli e interventi dettagliati e rigorosi al fine di preservare la reputazione di questi due prodotti.

Le DOP di questi prodotti non sarebbero tutelate in maniera comparabile da un obbligo, imposto agli operatori stabiliti al di fuori della zona di produzione, di informare i consumatori, mediante un'adeguata etichettatura, del fatto che la grattugiatura, l'affettamento e il confezionamento sono avvenuti al di fuori di tale zona. Non esistono misure alternative meno restrittive per raggiungere l'obiettivo perseguito.

Tuttavia, la Corte constata che la tutela conferita da una DOP non si estende di solito a operazioni quali l'affettamento, la grattugiatura e il confezionamento del prodotto. La Corte sottolinea che queste operazioni sono vietate ai terzi al di fuori della zona di produzione solo se una condizione in tal senso è prevista esplicitamente nel disciplinare.

Il principio di certezza del diritto richiede una pubblicità adeguata dei detti divieti - menzione nel regolamento del 1996 - al fine di portarli a conoscenza dei terzi. In

assenza di una tale pubblicità, questi divieti non possono essere fatti valere dinanzi a un giudice nazionale.

Giurisprudenza comunitaria

Istituzione emittente: Corte di Giustizia , VI sezione

Tipo di atto e data: sentenza di condanna nei confronti dell'Italia di data 10 aprile 2003 causa C-65/01

Destinataria: Italia

Oggetto: requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro

SINTESI

Ancora una nuova condanna da parte della Corte di Giustizia europea nei confronti dell'Italia in relazione al non adeguato recepimento delle disposizioni contenute nelle direttive europee 89/655 e 95/63, relative ai requisiti minimi in materia di salute e sicurezza riferiti all'uso delle attrezzature di lavoro, nel testo del D.Lgs.626/94.

La sentenza richiama espressamente quattro "mancanze" importanti, che fanno della legislazione italiana specifica in materia, una legislazione, che può essere definita, incompleta.

La Corte, in primo luogo, ha evidenziato che nel testo della direttiva specifica, dapprima richiamata, oltre a prevedere l'obbligo di un segnale acustico che avverte il lavoratore e le persone nelle vicinanze dell'avvio di un macchinario, si prevede precisamente che tale segnale sia un **segnale "convenuto"**, cioè un segnale immediatamente riconosciuto e riconoscibile in modo prestabilito da tutti gli interessati nell'area di azione del macchinario e non un segnale dal suono "qualsiasi". Soluzione ritenuta, nei fatti, possibile avendo ommesso, da parte del legislatore italiano, il termine "convenuto" dal testo della disposizione legislativa nazionale.

Un altro aspetto, la messa in moto dei macchinari. Secondo le disposizioni europee la messa in moto di un macchinario deve avvenire sempre **a seguito di un'azione compiuta dall'addetto in forma volontaria**. Concetto che, seppur richiamato dalla normativa nazionale, è risultato alla Corte europea non ben specificato dalla frase i comandi siano collocati in modo da evitare avviamenti accidentali oggi presente nella normativa vigente. Difatti, con tale espressione si può ritenere di essere tutelati da qualsiasi possibilità di avvio "accidentale" cioè per cause non determinate volontariamente, ma neanche prevedibili, mentre la tutela che la Corte richiede è una tutela anche da eventuali avvii di macchinari attraverso modalità automatiche o predeterminate meccanicamente.

Il terzo aspetto riguarda il mancato recepimento, nel nostro ordinamento in materia di salute e sicurezza (in particolare nel D.Lgs.626/94), dell'obbligo che prevede la postazione di lavoro dotata di un dispositivo di comando che consenta, in funzione dei rischi esistenti, di **arrestare tutta l'attrezzatura o parte di essa con un ordine di arresto prioritario** rispetto alla messa in moto.

Quale ultimo punto, la mancanza di uno specifico obbligo che vada a garantire che i sistemi protettivi o le semplici **protezioni non procurino al lavoratore situazioni di rischio supplementari**, o che possano essere elusi, se non resi inefficaci, richiedendo così di essere collocati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa, in modo da escludere tali possibilità.

Alla luce di dati statistici che rilevano che l'Italia si attesta su circa mille decessi l'anno e registra circa un milione di infortuni gravi sul lavoro, l'essere richiamati dalla Corte di Giustizia europea per non adeguati e sufficienti recepimenti di disposizioni normative tecniche volte alla tutela e la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, non ci rende solo "formalmente" inadeguati ad una concreta e fattiva lotta contro gli infortuni sul lavoro e inefficaci verso interventi necessari costanti rivolti a sviluppare una sempre più diffusa cultura della sicurezza, ma ci richiama fortemente a prendere coscienza di una nostra, purtroppo, ancora così radicata irresponsabilità, insensibilità, trascuratezza verso i temi della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nei riguardi dei quali molti altri paesi dell'Europa stanno impegnandosi fortemente e stanno camminando verso la realizzazione di mete avanzate, seppur assolutamente raggiungibili, quali l'affermazione di uno stadio di benessere sul luogo di lavoro per tutte e in tutte le realtà produttive.

Giurisprudenza italiana

Istituzione emittente: Corte Costituzionale

Tipo di atto e data: ordinanza n. 134 del 2003

Oggetto: introduzione norme penali da direttive europee

SINTESI

È possibile introdurre nell'ordinamento nuove norme penali attraverso lo strumento delle leggi delegate in attuazione di direttive comunitarie, purché sia indicato chiaramente l'oggetto delle delega e la norma incriminatrice fornisca adeguate indicazioni sulla condotta da punire.

La Corte Costituzionale ha enunciato tali principi dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Penale di Venezia a proposito della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.

Il Giudice veneto, chiamato a giudicare un imputato accusato del reato previsto da tale legge, aveva infatti ritenuto che un precetto penale introdotto nel nostro ordinamento da un decreto legislativo delegato dovesse rispondere "a criteri di rigore analiticità e chiarezza al fine di non contrastare con il combinato disposto degli articoli 76 e 25, secondo comma, della Costituzione", mentre la disposizione denunciata della legge di delega, là dove prevede la possibilità di stabilire sanzioni penali nei soli casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi generali, difetterebbe di tali presupposti.

Secondo il Tribunale remittente, in sostanza, lo strumento del decreto delegato attuativo di direttive comunitarie non sarebbe idoneo ad assicurare una ragionevole individuazione delle norme incriminatrici penali, che rimarrebbero, come nel caso in questione, generiche ed indeterminate.

La Corte Costituzionale, dopo aver rilevato che la norma incriminatrice contenuta nella legge contestata determina in modo preciso le condotte sanzionate penalmente - e dunque non contrasta con le esigenze che discendono dal principio costituzionale di legalità in materia di reati e di pene - ha ricordato come sia sempre ammesso il ricorso alla delegazione legislativa per l'introduzione di nuove norme penali, sulla base della equiparazione fra legge ed atti aventi forza di legge ai fini del rispetto della riserva di legge prevista dall'art. 25 della Costituzione; permane comunque l'obbligo, a carico del legislatore delegante, di definire l'oggetto della delega e di indicarne i principi e criteri direttivi, senza lasciare il Governo delegato libero di effettuare qualsiasi scelta, ma anche senza doverne vincolare tutte le scelte concrete, restando invece affidate queste ultime, nei limiti dei criteri direttivi, proprio al delegato.